



CONI

Il Segretario Generale

Affari Legislativi Istituzionali ed Attività di Presidenza

Prot. n. 0006894/16

Roma, 10.06.2016

- Alle Federazioni sportive nazionali
- Alle Discipline sportive associate
- Agli Enti di Promozione Sportiva
- Ai Comitati Regionali CONI
- Alle Unità Direzionali Coni Servizi S.p.A.

Loro Sedi

Oggetto: Certificazione medica per l'attività sportiva non agonistica.

Al fine di stabilire l'esistenza, o meno, dell'obbligo di certificazione sanitaria in relazione all'esercizio dell'attività sportiva non agonistica, il Ministero della Salute, con nota esplicativa del 16 giugno 2015, e successiva nota integrativa del 28 ottobre 2015, ha stabilito che il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, sentito lo stesso Ministero, impartisse alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate e agli Enti di Promozione Sportiva idonee indicazioni finalizzate a distinguere, nell'ambito di tali attività, le diverse tipologie di tesseramento, di seguito elencate:

- a) tesserati che svolgono attività sportive regolamentate;
- b) tesserati che svolgono attività sportive che non comportano impegno fisico;
- c) tesserati che non svolgono alcuna attività sportiva.

Ciò premesso, all'esito dei confronti intercorsi tra il Ministero della Salute ed il CONI, si forniscono le seguenti indicazioni, relativamente alle quali lo stesso Ministero della Salute ha espresso, in data 30 maggio 2016, il proprio parere favorevole e definitivo.

Alla luce delle considerazioni che precedono, pertanto, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva sono tenuti ad uniformare il proprio regime normativo in materia di certificazione sanitaria riferita all'attività sportiva non agonistica rispetto alle indicazioni di seguito riportate.

a) Tesserati che svolgono attività sportive regolamentate.

Per questa categoria di tesserati, ancorché non svolga attività agonistica (in relazione alla quale già esiste - e rimane invariato – l'obbligo di certificazione di idoneità prevista dal D.M. 18-2-1982), sussiste l'obbligo del certificato di idoneità non agonistico, così come individuato dall'art. 42 bis della legge 9 agosto 2013, n. 98, e dalle Linee Guida del Ministero della Salute in data 8 agosto 2014.

Rientrano nell'ambito della categoria "*tesserati che svolgono attività sportive regolamentate*" tutte le persone fisiche tesserate in Italia, non agoniste, che svolgono attività organizzate dal CONI, da società o associazioni sportive affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate ed agli Enti di Promozione Sportiva, ad eccezione di quelle previste nell'ambito del successivo punto b).

b) Tesserati che svolgono attività sportive che non comportano impegno fisico.

I tesserati di cui alla presente categoria non sono tenuti all'obbligo di certificazione sanitaria, ma si raccomanda, in ogni caso, un controllo medico prima dell'avvio dell'attività sportiva.

Rientrano nell'ambito della categoria "*tesserati che svolgono attività sportive che non comportano impegno fisico*" tutte le persone fisiche tesserate in Italia, non agoniste, che svolgono le seguenti attività organizzate dal CONI, da società o associazioni sportive affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate ed agli Enti di Promozione Sportiva, caratterizzate dall'assenza o dal ridotto impegno cardiovascolare:

- Discipline degli Sport di Tiro (Tiro a segno, Tiro a volo, Tiro con l'arco, Tiro dinamico sportivo)
- Discipline del Biliardo Sportivo
- Discipline delle Bocce, ad eccezione della specialità volo di tiro veloce (navette e combinato)
- Discipline del Bowling
- Discipline del Bridge
- Discipline della Dama
- Discipline dei Giochi e Sport Tradizionali (discipline regolamentate dalla FIGEST)
- Discipline del Golf
- Discipline della Pesca Sportiva di superficie, ad eccezione delle specialità del *Long casting* e del *Big Game* (Pesca d'altura)
- Discipline degli Scacchi
- Disciplina del Curling e dello Stock sport

Nell'alveo della categoria *sub b)* rientrano, inoltre, le altre attività facenti capo alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate e agli Enti di Promozione Sportiva il cui impegno fisico sia evidentemente minimo (ad es., Aeromodellismo, Imbarcazioni Radiocomandate, Attività sportiva Cinotecnica).

c) Tesserati che non svolgono alcuna attività sportiva (non praticanti).

Infine, non sono sottoposti all'obbligo di alcuna certificazione sanitaria le persone fisiche che siano state dichiarate "non praticanti" dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate e dagli Enti di Promozione Sportiva, anche per il tramite della società o associazione sportiva di affiliazione. Tale specifica qualità dovrà essere espressa all'atto del tesseramento con inserimento in un'apposita categoria all'uopo istituita dal soggetto tesserante.

Cordiali saluti.



Roberto Fabbricini
Segretario Generale